



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione
Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Id. n.

OGGETTO: Indicazioni per l'applicazione dell'istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 91/2014 (cd "Campolibero"), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni, in caso di violazioni della normativa applicabile ai settori di cui al d. lgs. n. 27/2021.

*Trasmissione elettronica
n. prot. DGISAN in DocsPA/PEC*

Agli Assessorati alla sanità delle regioni
e Province autonome

All'Assessorato Agricoltura Provincia
Autonoma di Bolzano

Al Coordinamento interregionale area
prevenzione e sanità pubblica
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

All'Istituto Superiore di Sanità
Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità
pubblica veterinaria
Pec: protocollo.centrale@pec.iss.it

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Agli ARPA

Al Comando dei Carabinieri per la
Tutela della Salute (NAS)

Al Ministero della Difesa
Ispettorato Generale della Sanità
Militare
Pec: stamadifesa@postacert.difesa.it

Alle Associazioni di categoria
(Pec elenco allegato)

E, per conoscenza

Agli Uffici delle Direzioni generali
DGISAN e DGSAF

Agli Uffici periferici UVAC e PCF

Al Ministero dell'Agricoltura e della
Sovranità Alimentare

Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari

All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo

Al Segretario Generale

La presente circolare fornisce alcune indicazioni sull'applicazione dell'istituto della diffida, di cui all'oggetto, nel caso di violazioni sanzionabili accertate, per la prima volta, durante l'effettuazione dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625¹ (di seguito regolamento) nei settori di cui al comma 1 dell'art. 2 del d.lgs n. 27/2021², al fine di consentire un'applicazione uniforme da parte delle autorità competenti.

Premessa

La legge 21 maggio 2021, n. 71 “*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*” è intervenuta modificando l'art. 1, comma 3 del D.L. 91/2014 (cd “Campolibero”), convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014, concernente l'applicazione dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare, che nella formulazione attuale recita: “*Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'art. 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte*”.

In linea generale, l'ultima modifica intercorsa ha ripristinato in buona parte le disposizioni in tema di diffida originariamente previste nel D.L. “Campolibero”.

In particolare:

- viene reintrodotta la disposizione in base alla quale la diffida può essere applicata – purché ne sussistano tutti i presupposti – nel solo caso in cui la violazione sia accertata **«per la prima volta»**;
- è stato confermato che l'applicazione della diffida è possibile anche qualora la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da altre sanzioni di natura differente (ad es. inibitorie e/o sospensive), sempre che tale evenienza sia contemplata dai decreti legislativi che disciplinano i diversi settori;
- il termine concesso al trasgressore per adempiere alle prescrizioni viene fissato a 30 giorni dalla data di notifica del verbale/atto di diffida, fermo rimanendo che, in caso di inadempimento, l'organo accertatore deve procedere alla contestazione ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/81 (ovvero dell'art. 15 per le contestazioni a seguito di analisi) con esclusione della facoltà del pagamento in misura ridotta della sanzione;

¹ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)Testo rilevante ai fini del SEE.

² DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00034)

- è stato eliminato qualsiasi riferimento a forme di «comunicazione al consumatore» o all'assunzione di «specifici impegni» da parte del trasgressore al fine di eliminare le conseguenze dannose e/o pericolose della condotta illecita;
- viene esclusa la possibilità di applicare la diffida ogniqualvolta il prodotto non conforme sia già stato posto in commercio, anche solo in parte.

A) Campo di Applicazione

➤ Indicazioni generali

L'istituto della diffida negli ambiti di competenza della presente circolare si applica alle violazioni commesse a partire dal 23 maggio 2021, data di pubblicazione e di entrata in vigore della L. n. 71/2021.

Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali nei settori³ di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 27/2021, sono tenute ad applicare l'istituto della diffida in caso di accertamento per la prima volta di una “non conformità”, di cui all'art. 5 del d.lgs n. 27/2021, che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e sia valutata come violazione sanabile.

La norma chiarisce che per violazioni sanabili devono intendersi “*errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili*”. Per quanto riguarda il termine “ovvero” si precisa che il legislatore ha inteso inserire l'istituto della diffida al fine di ridurre il contenzioso per cui, in coerenza con la *ratio legis*, l'interpretazione deve essere di tipo estensivo con la conseguente attribuzione al termine “ovvero” del significato disgiuntivo “oppure”. Inoltre, la diffida è esclusa *qualora i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte*. Al riguardo, con specifico riferimento ai settori in argomento, si chiarisce quanto segue.

Una violazione **non può** essere considerata sanabile se sia accertata su un prodotto o parte di prodotto immesso in commercio che, cioè, sia presente in un punto vendita a cui può accedere il consumatore finale o sia già transitato nella sua piena disponibilità.

Al contrario è sanabile la violazione accertata su un prodotto che, seppure immesso sul mercato, è ancora nella disponibilità di un operatore che sia in grado di assicurarne il ritiro o il trattamento ai fini della eliminazione della non conformità rilevata (ad esempio piattaforme di distribuzione).

L'istituto della diffida non si applica in caso di violazione dei requisiti generali in materia di igiene di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) 852/2004 e dei requisiti specifici in materia di igiene di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) 853/2004 ed in caso di omessa predisposizione di procedure di autocontrollo. Alle suddette violazioni si applica l'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 193/2007 (*Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*) che prevede già un istituto analogo alla diffida e quindi la relativa prescrizione va considerata quale *lex specialis*: *Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle*

³ Art. 2 comma 1 del d.lgs 27/2021 campo di applicazione

a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;

c) salute animale;

d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;

e) benessere degli animali;

f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi.

procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

Con specifico riferimento al settore dei mangimi, l'istituto della diffida può essere applicato in caso di mancato rispetto dei requisiti di igiene di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) 183/05 e in caso di omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo. Ciò poichè il d.lgs. n.142/2009 prevede all'art. 5 comma 6 quanto segue: ***“Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente art., quando accerta la violazione di una delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorità competente per i controlli fissa un termine entro il quale l'operatore del settore dei mangimi deve adeguarsi alle prescrizioni del regolamento. In caso di mancato adeguamento nel termine fissato, l'operatore del settore dei mangimi e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.”*** Pertanto prima della irrogazione delle sanzioni previste all'art. 5 del medesimo decreto legislativo è necessario applicare l'istituto della diffida.

Per quanto riguarda le violazioni accertate mediante analisi di laboratorio i cui esiti sono comunicati tempestivamente dai laboratori ufficiali alla AC che ha disposto il campionamento, si precisa che qualora il campionamento abbia riguardato prodotti già immessi in commercio, secondo la definizione sopra fornita, l'AC procede ai sensi dell'art. 15 della L. n. 689/1981. Di contro, se il campionamento è stato effettuato su un prodotto non ancora immesso in commercio, e qualora l'irregolarità riscontrata sia effettivamente “sanabile” (in relazione alla categoria di prodotto/denominazione dichiarata) mediante trattamenti/correzioni/pratiche autorizzate, l'AC provvede alla diffida.

La norma prevede che l'istituto della diffida può essere applicato solo quando la violazione sia stata accertata per la prima volta. Ai fini dell'individuazione della “prima volta” occorre fare riferimento ai seguenti criteri:

- a) non devono essere considerate violazioni accertate prima del 23 maggio 2021 (data di entrata in vigore della disposizione in argomento);
- b) non si tratta di “prima volta” se le violazioni accertate e le relative norme sanzionatorie richiamate sono identiche fino al maggior livello di dettaglio possibile (art., paragrafo o lettera) a quelle individuate nell'accertamento precedente. Qualora anche una sola delle disposizioni violate risulti diversa, ad esempio in seguito ad aggiornamenti normativi, l'istituto della diffida può essere applicato.
- c) la verifica di accertamenti di identiche violazioni deve riguardare i 5 anni precedenti alla data in cui è stata commessa la violazione accertata; ciò in analogia a quanto previsto all'art. 28 della L. n. 689/1981 e all'art. 22 del d.lgs. n. 231/2001 relativamente al termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni.

La verifica dell'esistenza di precedenti accertamenti di identiche violazioni viene effettuata dall'autorità accertatrice sulla base delle informazioni in possesso dell'ufficio operante al momento dell'accertamento della violazione potenzialmente diffidabile, ottenibili attraverso la consultazione delle banche dati a disposizione o di qualsiasi altro archivio o raccolta documentale avente natura ufficiale.

Resta ferma l'applicabilità degli istituti di autotela dell'annullamento d'ufficio art. 21 nonies L. n. 241/90) e ad istanza di parte di cui all'art. 18 della L. n. 689/81.

➤ Indicazioni specifiche

Fatte salve le indicazioni generali fornite e premesso che la valutazione dell'applicabilità della diffida alla fattispecie specifica è sempre in capo all'AC si ritiene, comunque, utile fornire alcuni chiarimenti relativi agli specifici ambiti di seguito riportati.

Ambito	Indicazioni
Registrazione degli stabilimenti, esclusi quelli di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al d.lgs n. 134/2022.	La violazione degli obblighi di notifica ai fini della registrazione è da considerare tra le violazioni non sanabili laddove sia direttamente imputabile all'operatore. L'autorità competente potrà valutare caso per caso eventuali evidenze che rendano percorribile l'applicabilità dell'istituto della diffida. Con riferimento al settore dei mangimi le presenti indicazioni si applicano oltre agli stabilimenti registrati ai sensi del regolamento CE 183/2005 anche a quelli ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/4 concernente i mangimi medicati.
Riconoscimento degli stabilimenti, esclusi quelli di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al d.lgs 134/2022.	La violazione degli obblighi di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) 852 e 853/2004 è da considerare tra le violazioni non sanabili per le quali non è applicabile l'istituto della diffida. Con riferimento al settore dei mangimi le presenti indicazioni si applicano oltre agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento CE 183/2005 anche a quelli ricadenti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/4 concernente i mangimi medicati.
Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e d.lgs 134/2022.	La violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 del d.lgs. n.134/2022 inerenti alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori, inclusi i trasportatori, è non sanabile e pertanto la diffida non è applicabile. Lo stesso vale anche per la violazione consistente nello svolgimento da parte dell'operatore di attività quando la registrazione o il riconoscimento siano stati sospesi o revocati (fattispecie sanzionate dall'art. 17, commi 1 e 2 del d.lgs n. 134/2022). La violazioni degli obblighi di comunicazione di modifiche e/o cessazioni di attività che non comporti conseguenze sulla tracciabilità degli animali o del materiale germinale può essere considerata sanabile e pertanto la diffida è applicabile .
Rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi e dei MOCA	La violazione che comprometta la rintracciabilità di alimenti, mangimi, animali destinati alla produzione alimentare, MOCA e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a far parte di alimenti o mangimi, non è sanabile e pertanto la diffida non è applicabile.
Identificazione e tracciabilità degli animali	La violazione degli obblighi di identificazione degli animali che rendono impossibile la rintracciabilità e l'identificazione, non è sanabile e pertanto la diffida non è applicabile. Se, invece, nonostante l'inadempienza la rintracciabilità e l'identificazione degli animali sono garantite e la violazione può essere sanata con una mera regolarizzazione e pertanto la diffida è applicabile. Le violazioni riferibili a rimozioni, modifiche e sostituzioni non autorizzate dei mezzi e dei documenti di identificazione degli animali e le violazioni riferibili a dichiarazioni mendaci riportate nella documentazione o registrate in BDN non sono sanabili e pertanto la diffida non è applicabile.
Etichettatura e claims	La violazione delle norme in materia di etichettatura e claim (ad es. nutrizionali e di salute) può essere considerata sanabile anche quando l'infrazione sia accertata in sede di distribuzione all'ingrosso (vedi piattaforme logistiche) purchè i prodotti risultino ancora tutti confinati e non immessi in commercio.
Alimenti per gruppi specifici, alimenti erogabili, alimenti addizionati di	Le violazioni sanabili sono diffidabili fino al momento in cui il prodotto non è nella disponibilità del consumatore finale. L'Operatore dovrà dimostrare di aver adempiuto alla diffida inviando all'organo che ha accertato la violazione la documentazione utile a comprovare la regolarizzazione, dimostrando di aver rimosso efficacemente le

vitamine e minerali, integratori alimentari e nuovi alimenti	cause che hanno dato origine al procedimento.
Fitosanitari	Tenuto conto del disposto del d. lgs. n. 69/2014, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 3, comma 2, la diffida è applicabile solo nei casi in cui non è rispettato il requisito della indelebilità dell'etichettatura (ad esempio nel caso in cui l'etichetta non è indelebile in quanto stampata con stampante a getto d'inchiostro anziché laser).
Scambi di merci e animali provenienti da altri Stati membri soggetti ai controlli da parte degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC)	Le violazioni sanzionate ai sensi dell'art. 4 del d.lgs n. 2 febbraio 2021, n. 23, sono sanabili nel caso in cui tutta la partita di prodotti o animali sia ancora nella disponibilità esclusiva dell'operatore primo destinatario materiale e pertanto la diffida è applicabile.
Importazioni di merci da Paesi Terzi	Le violazioni delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 5 e all'art. 2, comma 4 del d.lgs. n. 2 febbraio 2021, n. 24, sanzionabili ai sensi dell'art. 5 del decreto medesimo sono diffidabili se tutta la partita di merci è ancora nella disponibilità dell'importatore.
Benessere animale	la violazione della normativa di settore è sanabile e quindi è applicabile la diffida solo nei casi in cui non abbia determinato conseguenze sul benessere degli animali detenuti in stabilimenti, inclusi i mezzi di trasporto. Il concetto di "non conformità sanabile", nel settore del benessere animale, non può infatti prescindere dal fatto che, una volta che una determinata condotta abbia causato conseguenze sul benessere degli animali, non è più possibile a posteriori porre rimedio alla condizione verificatasi.
Prevenzione e controllo delle malattie animali	Le violazioni degli obblighi di notifica di sospetto di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 136/2022 non è sanabile e pertanto non è diffidabile. La violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del d.lgs. n. 136/2022 non è sanabile e pertanto non è diffidabile. In materia di biosicurezza l'istituto della diffida si applica esclusivamente qualora presso lo stabilimento in cui sono detenuti gli animali il mancato rispetto dei requisiti di biosicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale non comprometta lo stato sanitario dell'allevamento. Il mancato rispetto dei requisiti sanitari e/o l'assenza di certificazioni sanitarie ove previste per le movimentazioni degli animali e del materiale germinale non sono sanabili e pertanto non sono diffidabili.

B) Termini e aspetti procedurali

Il termine concedibile al trasgressore per adempiere a quanto previsto nell'atto di diffida è di 30 giorni dalla data di notifica dello stesso. Tale termine è sospensivo dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n. 689/81 (90 giorni per i soggetti residenti sul territorio nazionale e 360 giorni nel caso di soggetti residenti all'estero) che decorrono dall'accertamento della violazione. Quindi se la notifica della diffida avviene in una data successiva a quella dell'accertamento dell'illecito i soprariportati termini per la

notificazione della violazione si sospendono in attesa che decorra quello di 30 giorni per l'ottemperanza alle prescrizioni oggetto di diffida. Qualora alla scadenza dei 30 giorni la diffida non sia stata adempiuta, riprenderà quindi il decorso del (rimanente) termine per procedere alla contestazione dell'illecito ed alla sua notifica ai soggetti responsabili.

Di seguito si riporta un esempio: l'illecito è accertato l'1 aprile e l'atto di diffida viene notificato il 10 aprile; dal 2 aprile, quindi, decorre il termine previsto dall'art. 14 della L. n. 689/81, che però viene sospeso il 10 aprile all'atto della notifica della diffida, allorché risultano quindi trascorsi 9 giorni dall'accertamento. In tale momento inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l'adempimento della diffida, che scadrà pertanto il 10 maggio: se in tale ultima data il trasgressore non risulterà aver adempiuto la diffida, inizierà nuovamente a decorrere il termine di cui all'art. 14 per i rimanenti 81 giorni.

In merito alla possibilità per gli interessati di chiedere, entro il termine sopra citato, la disapplicazione della diffida (vedasi al riguardo la circolare MIPAF prot. n. 1148 del 2/07/2014), optando volontariamente per la contestazione da parte dell'organo accertatore, ma usufruendo in tal caso della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta/ultraridotta della sanzione prevista. Il pagamento in misura ridotta/ultraridotta è escluso invece nell'ipotesi di mancato adempimento, in tutto od in parte, della diffida.

L'AC che effettua il controllo ufficiale redige una scheda di controllo ufficiale o un verbale o altro documento altrimenti denominato, che può avere anche formato elettronico, nel quale vengono riportate le eventuali non conformità.

Ove si rilevino delle violazioni che possono costituire illecito amministrativo l'AC, se dispone di tutti gli elementi, procede alla diffida immediata (atto di diffida). Per converso, se non dispone di tutti gli elementi, notifica l'atto di diffida a seguito del completamento delle indagini.

Qualora l'AC ritenga che la diffida non sia applicabile procede alla contestazione immediata. Qualora la contestazione immediata non sia possibile (ad es. per l'effettuazione di ulteriori indagini) gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati nei termini previsti dall'art. 14 della L. n. 689/81.

L'atto di diffida deve fare riferimento alla scheda/verbale di avvenuto controllo, riportando le violazioni riscontrate e i relativi riferimenti normativi e la valutazione di sanabilità o meno delle stesse, oppure all'atto di diffida deve essere allegata la scheda/verbale di controllo ufficiale che contiene gli stessi elementi.

L'atto di diffida può essere notificato tramite consegna a mano all'operatore o tramite invio a mezzo PEC (notifica di atto di diffida).

C) Mancata ottemperanza alla diffida

Allo scadere del termine di 30 giorni concesso per l'adempimento delle prescrizioni a risoluzione delle violazioni sanabili, l'AC che ha accertato la violazione verifica che il trasgressore abbia adempiuto. Nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni, gli agenti accertatori procedono alla contestazione immediata o alla notifica degli estremi della violazione originariamente accertata entro i termini di cui all'art. 14 della L. n. 689/81.

In caso di mancato adempimento delle prescrizioni, il D.L. n. 91/2014 esclude la possibilità di applicazione del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. n. 689 del 1981 e la conseguente applicazione dell'ulteriore riduzione del trenta per cento prevista dall'art. 1, comma 4, del Legge "Campolibero".

L'AC di cui all'art. 18 della L. n. 689/81 stabilisce con apposita Ordinanza-Ingiunzione l'ammontare della sanzione tra il minimo ed il massimo edittale tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 dello stesso atto normativo e di quelli ulteriori eventualmente previsti dalle norme che disciplinano i settori di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs n. 27/2021.

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 24 della L.n. 689/81, nel caso in cui dall'accertamento di un illecito amministrativo, conseguente alla mancata ottemperanza alla diffida, dipenda la sussistenza di un reato penale. In questi casi il giudice penale competente a conoscere il reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione amministrativa.

La L. n.71/2021 è intervenuta modificando la Legge "Campolibero" relativamente al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura "ultraridotta", introducendo le seguenti variazioni al comma 4:

"Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'art. 16, primo comma della citata L. n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.....". In particolare, il testo *"della sola sanzione"* è stato sostituito con *"della sanzione"*. Con questa modifica il legislatore ha voluto estendere la previsione dell'ulteriore riduzione del 30% della sanzione determinata ai sensi dell'art. 16 della L.n. 689/81 a tutti i casi in cui è prevista la possibilità di detto pagamento in misura ridotta, eliminando la limitazione alle violazioni per le quali sia prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria.

Pertanto il pagamento in misura "ultraridotta" di cui al comma 4, dell'art. 1 del D.L. n. 91/2014, è applicabile anche alle violazioni nei settori di cui al d.lgs n. 27/2021.

Il pagamento in misura "ultraridotta", trova applicazione solo nel caso in cui il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Si chiede ai destinatari in indirizzo di dare ampia diffusione del contenuto della presente a tutto il personale interessato.

La presente circolare sarà pubblicata sul portale del Ministero della salute nella sezione trova norme.

IL DIRETTORE GENERALE
Direzione generale per l'igiene, la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione
***Dott. Ugo DELLA MARTA**

IL DIRETTORE GENERALE
Direzione generale della sanità animale
e dei farmaci veterinari
***Dott. Pierdavide LECCHINI**

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Referenti DGISAN:
Dott. Pietro Noè –Direttore Ufficio 2
Dr. Giovanni Granitto – Ufficio 2
Dott.ssa Francesca Di Giacomo- Direttore Ufficio 1

Referenti DGSAF
Dott.ssa Marina Bellucci –Direttore Ufficio 1
Dott.ssa Patrizia Ippolito – Ufficio 1